


RESTAURATORE

DESCRIZIONE



L'attività di restauro è definita nel Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. n. 42/2004, modificato dal D. Lgs. n. 156/2006) come l'intervento diretto su un bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. In generale, l'attività di restauro consiste nell'analisi dello stato di conservazione, delle condizioni ambientali, materiali e tecniche di un manufatto; nella determinazione della collocazione storica, dello stile, della lavorazione, delle cause del degrado, dei riferimenti a precedenti interventi di conservazione del bene di interesse storico. Questa attività si realizza nella progettazione degli interventi atti a eliminare o arrestare il danno rilevato e a gestire gli aspetti economici e organizzativi del lavoro.

Il restauratore è, quindi, la figura che interviene direttamente nel recupero di opere d'arte e di oggetti di particolare interesse storico. Da rilevare che i beni oggetti di restauro possono appartenere a committenti privati che sentono la necessità di recuperare le superfici artistiche dei propri beni (es. hotel, possessori di case con affreschi, ...); il restauro, al contrario, può essere commissionato per beni di interesse storico di proprietà dello Stato, di enti pubblici o soggetti privati e in questo caso si tratterà di restauro di beni culturali.

Questo tipo di attività può essere esercitata in forma di ditta individuale o società, in relazione al tipo di organizzazione del lavoro che si intende gestire; nella maggior parte dei casi l'attività di restauro è avviata sotto forma di impresa artigiana.

Una menzione particolare va fatta all'attività di restauro di beni mobili che è possibile distinguere in 4 categorie:

- 1) Restauro mobili per conto terzi;
- 2) Acquisto e restauro mobili antichi con successiva vendita;



UNIONE EUROPEA



REGIONE DEL VENETO

- 3) Riproduzione di mobili ed oggetti d'arte e di antiquariato;
- 4) Produzione di mobili nuovi con l'utilizzo di legno antico.

La prima categoria riguarda l'attività di restauro in senso stretto e può ricondursi alla disciplina del restauro propriamente detto. Per quanto attiene all'attività di acquisto e restauro mobili con successiva vendita, accanto alla pura attività di restauro c'è anche quella del commercio dei beni restaurati; in questo caso bisogna valutare l'attività preponderante per l'inquadramento della società nel settore delle attività artigianali (ove ci siano i presupposti per costituire un'impresa artigiana) o nel settore del commercio.

Nel caso, invece, di produzione di manufatti, produzione di mobili e oggetti d'arte e di antiquariato, l'attività rientra pienamente nell'ambito delle attività artigiane. L'artigiano che esponga e venda i propri manufatti in locali contigui al laboratorio di produzione non è soggetto alle vigenti leggi in materia di commercio.

Per produzione di mobili nuovi con l'utilizzo di legno antico si intende la produzione ex novo di un manufatto utilizzando parti di altri mobili od oggetti in genere non più dotati di un proprio valore commerciale; in questo caso l'attività rientra a tutti gli effetti nel settore dell'artigianato e l'imprenditore non deve sottostare a nessuna norma particolare.

Per quanto riguarda l'attività di restauro di beni culturali, invece, è soggetta a una determinata disciplina normativa; purtroppo ci sono molte contestazioni da parte delle associazioni di categoria e degli addetti ai lavori sulle normative vigenti in materia di restauro dei beni culturali e appalti pubblici in quanto non definirebbero in modo chiaro e preciso l'attività del restauro e i requisiti degli addetti ai lavori. Un passo avanti è stato compiuto con l'emanazione del Codice dei Beni Culturali che enuncia i principi generali riguardanti la disciplina della tutela, salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e che nella Seconda Parte si riferisce ai Beni Culturali mentre nella Parte Terza tratta i Beni Paesaggistici. Questo Codice è stato modificato dal D. Lgs. 156/2006 che contiene alcune norme transitorie che lasciano la trattazione dell'argomento ancora in sospeso fino alle prossime determinazioni.

In questa trattazione ci soffermeremo in particolare sul restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria di superfici decorate di beni architettonici e di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico, come definito nell'allegato A del DPR n. 34/2000 (come modificato dal DPR n. 74/2007), rappresentato dalla categoria OS2.



UNIONE EUROPEA



REGIONE DEL VENETO

Per comprendere appieno l'ambito di questa trattazione riportiamo la definizione di beni culturali come definiti negli artt. 10 e 11 del Codice dei Beni Culturali che qui riportiamo.

"Art. 10

Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

Sono inoltre beni culturali:

- le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle Regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle Regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle Regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico....

Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'art. 13 (Dichiarazione di interesse culturale):

- le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al primo comma;
- gli archivi e i singoli documenti appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
- le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
- le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in generale, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose.

(...)



Art.11

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 10, qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, sono beni culturali, in quanto oggetto di specifiche disposizioni (...):

- gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista...
- gli studi d'artista...

(...)

- le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni..."

CODICE ATECO (Codice Ateco 2007 in vigore dal 01/01/2008)

47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato

95.24.01 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento

COME AVVIARE L'ATTIVITA'

Il settore del restauro è ampio e variegato e non è sottoposto a una legislazione specifica ma l'argomento è trattato solo indirettamente. In generale per avviare un'attività di restauro è necessario da subito stabilire la forma societaria più consona all'attività che può essere, come sopra menzionato, ditta individuale o società.

Come per tutte le attività economiche per avviare l'impresa è necessario fare domanda di iscrizione al Registro delle Imprese; in caso di impresa artigiana va presentata anche la domanda di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, una volta accertati i requisiti. In seguito bisogna fare la Denuncia di Inizio Attività all'ufficio Iva, all'Inail e all'Inps, dove necessario (in caso di impresa artigiana l'iscrizione all'Inps è automatica con la domanda di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane).

Per l'attività di "Acquisto e restauro mobili antichi con successiva vendita", nel caso in cui l'attività è iscritta nel settore del commercio di cose antiche o usate occorre inoltre una presa d'atto del Comune a seguito di denuncia di inizio della attività di vendita. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 44/1975 (Norme generali sulla tutela delle cose di interesse storico ed artistico) tutti coloro che esercitano il commercio di cose di interesse archeologico, artistico e storico devono denunciare, entro sei mesi, l'inizio della propria attività al Ministero per i beni culturali e ambientali, comunicando i dati anagrafici del titolare dell'impresa, la ditta, la sede dell'impresa, il cognome e nome degli institori e procuratori. Il secondo comma



UNIONE EUROPEA



REGIONE DEL VENETO

del medesimo articolo 10, inoltre, prevede l'obbligo di tenuta di un "registro di entrata e di uscita degli oggetti, integrato con esaurienti descrizioni e con indicazione della provenienza e degli eventuali acquirenti. Semestralmente copia di tale registro è consegnata alla Soprintendenza alle gallerie o a monumenti e gallerie e alle antichità competenti per territorio".

Come abbiamo già visto per svolgere attività di restauro di beni culturali o per concorrere ad appalti pubblici è necessario essere qualificati secondo la legge. In particolare il DPR n. 34/2000 definisce il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori, qualificazione obbligatoria per chiunque esegua lavori pubblici.

Ai sensi dell'art. 3 le imprese sono qualificate per categorie di Opere Generali (codice OG), per categorie di Opere Specializzate (codice OS), nonché per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione; la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Le classifiche sono stabilite, generalmente, secondo i seguenti livelli di importo:

- I fino a Lire 500.000.000 euro 258.228
- II fino a Lire 1.000.000.000 euro 516.457
- III fino a Lire 2.000.000.000 euro 1.032.913
- IV fino a Lire 5.000.000.000 euro 2.582.284
- V fino a Lire 10.000.000.000 euro 5.164.569
- VI fino a Lire 20.000.000.000 euro 10.329.138
- VII fino a Lire 30.000.000.000 euro 15.493.707
- VIII oltre a Lire 30.000.000.000 euro 15.493.707

Ai sensi dell'art. 4 del DPR, ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ovvero elementi significativi e correlati del suddetto sistema. La certificazione di qualità aziendale è rilasciata da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione. Sempre più spesso le stazioni appaltanti sono propense a richiedere, quale requisito indispensabile per la partecipazione alle gare d'appalto, il possesso della qualifica UNI EN ISO 9000 e non il semplice possesso degli elementi significativi e correlati.



UNIONE EUROPEA



REGIONE DEL VENETO

Ai sensi dell'art. 15 l'impresa, in possesso della certificazione del sistema qualità, che intende ottenere l'attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una Società Organismo di Attestazione autorizzata (SOA). La Società svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione e compie le procedure di rilascio dell'attestazione entro 90 giorni, salvo diverse disposizioni. La durata dell'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti.

Inoltre, per l'ottenimento della qualificazione sono necessari dei requisiti di ordine speciale, ai sensi del DPR 34/2000, modificato dal DPR n. 74/2007 che riguardano:

- a) adeguata capacità economica e finanziaria
- b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa
- c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche
- d) adeguato organico medio annuo.

Ai sensi del Codice dei Beni Culturali, art. 29, comma 6, "fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia."

In particolare i requisiti richiesti per gli interventi sui beni mobili e le superfici decorate sono descritti nel Decreto del Ministro per i Beni e le attività culturali n. 294/2000 recante il "Regolamento concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici (Codice OS2)". Il decreto è stato abrogato ma facciamo riferimento a questo decreto in attesa di una nuova normativa in materia.

Ai sensi di questo Decreto i requisiti di ordine speciale per la qualificazione necessaria all'esecuzione dei lavori di importo superiore ai 150.000€ sono:

- o adeguata idoneità tecnica;
- o adeguata idoneità organizzativa per le imprese con più di 4 addetti;
- o adeguata capacità economica e finanziaria.



UNIONE EUROPEA



REGIONE DEL VENETO

L'adeguata idoneità tecnica è dimostrata:

- dalla presenza di un direttore tecnico, eventualmente coincidente con il titolare dell'impresa, restauratore di beni culturali;
- avvenuta esecuzione nei 5 anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con una SOA di lavori di importo superiore a 150.000,00€ a seconda della categoria per cui si chiede la classificazione e con le casistiche definite dalla presente legge;

Per quanto riguarda l'idoneità organizzativa, per le imprese con più di 4 addetti, è dimostrata dalla presenza di restauratori e dalla presenza di collaboratori restauratori di beni culturali secondo quanto stabilito dall'art. 5 del Decreto.

L'adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata da idonee referenze bancarie rilasciate da soggetti autorizzati all'esercizio di attività bancaria.

In caso di lavori di manutenzione o restauro di importo pari o inferiore a €150.000, ai sensi dell'art. 10 del DM n. 294/2000 i requisiti sono:

- avere eseguito lavori direttamente e in proprio nel corso dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando o la data dell'invito alla gara ufficiosa, del medesimo tipo di quelli che si affidano, per un importo non inferiore a quello del contratto da stipulare o, in alternativa, avere il direttore tecnico, eventualmente coincidente con il titolare dell'impresa, restauratore di beni culturali;
- avere un organico determinato secondo quanto previsto per i lavori di importo superiore a 150.000,00€. Per le imprese fino a 4 addetti è comunque richiesta la presenza in organico di almeno un restauratore.

REQUISITI PROFESSIONALI

L'attività di restauro di beni non definiti come beni culturali è un'attività libera che non richiede particolari requisiti professionali per lo svolgimento ma si basa sulle competenze professionali sviluppate dall'imprenditore. E' in ogni caso auspicabile il possesso di un diploma o una laurea in discipline artistiche e la frequentazione di corsi di formazione specifici. Una parte importante della professione si impara direttamente sul campo con l'apprendistato o la permanenza presso la bottega di un maestro.

In caso di restauro di beni culturali, in particolare di beni mobili e superfici decorate, per la qualificazione dell'impresa è necessario che il Direttore Tecnico e i dipendenti dell'azienda siano definiti come restauratori o collaboratori restauratori di beni culturali.



UNIONE EUROPEA



REGIONE DEL VENETO

La definizione di restauratore e collaboratore è oggetto di dispute e contestazioni da parte dei soggetti coinvolti. La normativa al riguardo è ancora in fase di definizione. Ai sensi dell'art. 182 "In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali:

- a) colui che consegua un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;
- b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ed abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
- c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo di almeno otto anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, entro il 31 dicembre 2007:

- a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;



UNIONE EUROPEA



REGIONE DEL VENETO

b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;

c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;

d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004.

(...)

La qualifica di restauratore di beni culturali e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo superamento della prova di idoneità, secondo quanto disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli iscritti. L'elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9. 1-quinquies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, ai medesimi effetti di cui al comma 9-bis dello stesso articolo, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali:

a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;

b) colui che abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;

c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell'articolo 29, comma 4, anche in proprio, per non meno di quattro anni. L'attività svolta e' dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali;

d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la prova di idoneità di cui al comma 1-bis ed essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di



UNIONE EUROPEA



REGIONE DEL VENETO

beni culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali.”

In particolare il 12 ottobre 2007 è stato pubblicato nel Bur del Veneto il bando per la presentazione di progetti formativi a valere su fondi regionali nell'ambito della formazione professionale superiore - area restauro, finalizzata allo sviluppo della figura professionale del Collaboratore Restauratore dei beni culturali. I progetti possono essere presentati da istituzioni private aventi prevalentemente o esclusivamente finalità formative o Enti di formazione privati, particolarmente qualificati nel campo del restauro dei beni artistici e culturali. Tutte le strutture dovranno essere accreditate ai sensi della L.R. 19/2002 presso la Regione Veneto per l'ambito della formazione superiore.

PROFILO IMPRENDITORIALE

Gli interventi di restauro presuppongono un'adeguata preparazione relativamente all'individuazione temporale del bene in quanto gli interventi da eseguire ne sono altamente influenzati; inoltre è richiesta una profonda conoscenza dei materiali che si andranno a maneggiare e che è possibile sviluppare tramite esperienza diretta su campo o seguendo corsi o scuole specifiche di formazione. Il restauratore deve quindi aver acquisito nozioni di storia dell'arte, dei metodi di ricerca e di documentazione, della tecnologia dei materiali e della teoria e dei metodi di conservazione. Occorrono anche dei buoni fondamenti di chimica, biologia e fisica dei processi di deterioramento. Il restauratore deve possedere capacità di progettazione di interventi adeguati all'eliminazione dei danni rilevati. E' essenziale possedere una buona manualità in modo da consentire l'applicazione delle conoscenze generali in azioni specifiche attraverso interventi diretti o tramite strumenti ad hoc. L'attività è caratterizzata, inoltre, da una ridotta richiesta di disponibilità finanziarie all'inizio ma è indispensabile possedere delle capacità gestionali e organizzative in grado di governare situazioni complesse.

PIANO INVESTIMENTI TIPO

Il piano degli investimenti tipo per svolgere l'attività di restauro dovrebbe comprendere:

- Arredamento dello studio compreso di attrezzature informatiche per l'elaborazione dei progetti da attuare, il costo indicativo potrebbe essere di 2000€;
- Materiale per l'esecuzione dei lavori (pennelli e pennellesse, lavapennelli, scalpelli, cazzuole, spatole), di circa 835€;



UNIONE EUROPEA



REGIONE DEL VENETO

$O_2 = I$

- Aspiratore, compressore, levigatrice, mola abrasiva, pulitrice a vapore, saldatore elettrico per un totale di circa 1.500€;
- Impianto di illuminazione per i cantieri per circa 900€;
- Impalcatura per circa 700€;
- Attrezzature per lo stoccaggio e il trasporto delle attrezzature per circa 300€.

SCELTE PROMOZIONALI

Le scelte promozionali più in linea con questo tipo di attività riguardano la creazione di un sito internet in cui è possibile presentare l'attività, i progetti che si è in grado di realizzare e i progetti che si sono realizzati, le metodologie utilizzate in modo che il cliente è in grado di valutare personalmente la professionalità e la qualità del servizio.

Un'attività promozionale che agevola la conoscenza dell'attività di restauro può essere la partecipazione a fiere in cui è possibile entrare in contatto diretto con i potenziali clienti e studiare il mercato di riferimento in cui inserirsi.

OBIETTIVI DI VENDITA

Per la definizione delle previsioni di vendita bisogna dapprima definire i clienti potenziali a cui rivolgere l'attività e i bisogni da soddisfare. Successivamente è necessario stabilire la quantità di clienti che si potrebbe conquistare in relazione alle scelte promozionali che si sono attuate, alle precedenti esperienze lavorative, a determinati fattori di successo per l'attività. Per esempio ubicare l'attività a Venezia potrebbe essere più proficuo rispetto ad altre sedi in quanto vi è un'elevata richiesta di opere da restaurare sia da parte di privati che da parte di imprese per eventuali collaborazioni; a Venezia, infatti, la maggior parte delle costruzioni rappresentano patrimoni di interesse storico e artistico.

MATERIE PRIME E SERVIZI

Le principali voci di costo sono rappresentate dall'eventuale affitto che viene pagato per la disponibilità del laboratorio per il deposito degli attrezzi o per l'elaborazione dei progetti. Le utenze influiscono poco sul profitto finale in quanto l'attività generalmente è svolta presso cantieri esterni. Altre voci di costo da considerare sono l'assunzione di risorse umane per l'esecuzione dei lavori e le spese di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici o restauro di beni culturali.



UNIONE EUROPEA



REGIONE DEL VENETO